

----- **STATUTO DELLA "FONDAZIONE AMICI DI ZAC"** -----

----- **Preambolo** -----

La Fondazione è nata a cura della Fondatrice Rag. Monica Marisaldi, nella sua veste di Esecutrice Testamentaria dalla defunta Signora MONTANARI Anna Maria, nata a Ravenna il 9 aprile 1930 e deceduta a Bologna il 24 ottobre 2019 (di seguito definita anche "la Promotrice"), per dare esecuzione alla volontà espressa dalla predetta Promotrice nel di lei testamento pubblico ricevuto dal notaio in Bologna Dottor Luca Guglielmino in data 23 novembre 2016 repertorio n. 8 degli Atti di ultima volontà.

Conseguentemente, si dà atto che:

** la Fondazione è stata costituita per realizzare gli scopi e le finalità individuati dalla Promotrice Signora Montanari Anna Maria;*

** le regole di funzionamento ed organizzazione della costituita Fondazione sono state formulate nel pieno rispetto dei canoni essenziali determinati dalla Promotrice medesima nel predetto suo testamento pubblico, nonchè, per quanto ivi non previsto, mediante integrazione, inizialmente, secondo le disposizioni del Codice Civile e delle norme di legge vigenti in tema di Fondazioni di diritto privato, nonchè delle disposizioni in tema di ONLUS e, da ultimo, essendo venuta a cessare tutta la normativa relativa alle ONLUS, mediante integrazione con le disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione della Fondazione al RUNTS.*

----- **Art. 1** -----

----- **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA** -----

Ai sensi degli artt. 37 e ss. gg. del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora innanzi "il Codice del Terzo Settore" o semplicemente "CTS"), è corrente la Fondazione denominata

----- **"FONDAZIONE AMICI DI ZAC - Ente Filantropico ETS"** -----

(di seguito anche solo "la Fondazione" o "l'Ente").

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, opera come Ente del Terzo Settore ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione regolata dal presente Statuto, dal codice civile, dal D.Lgs. n. 117/2017 e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

E' obbligatorio l'uso della locuzione "Ente Filantropico ETS" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico.

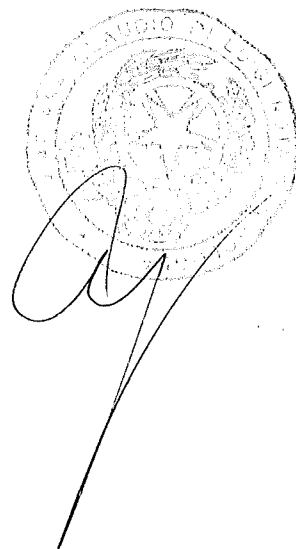
La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

----- **Art. 2** -----

----- **SEDE E DURATA** -----

La Fondazione ha sede in Comune di Bologna, presso lo Studio Marisaldi - Associazione Professionale - attualmente ubicato in Galleria Marconi n. 1 (40122).

La variazione dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; la variazione d'indirizzo è de-



liberata dal Consiglio Direttivo e pubblicizzata nelle forme di legge.
La durata della Fondazione è indeterminata. -----

----- **Art. 3** -----

----- **SCOPI E FINALITA' DELLA FONDAZIONE** -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, in Italia e prevalentemente nella Regione Emilia-Romagna, di attività di interesse generale, quali la beneficenza (tramite erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, anche di investimento, nonché tramite finanziamenti a fondo perduto, direttamente ed in loco) per il sostegno a distanza di attività di interesse generale (*art. 5, primo comma, lettera "u" del Codice del Terzo Settore*). -----

In particolare, detta attività verrà svolta per la realizzazione ed il sostegno nei seguenti specifici settori di rilevanza sociale: -----

- * progetti di ricerca scientifica, negli ambiti e con modalità rispettose dei principi di legalità, svolta direttamente da Fondazioni, da Università o Enti di Ricerca, anche mediante assegnazione di borse di studio a persone meritevoli, preferibilmente scelte fra soggetti che operano nell'ambito della Regione Emilia-Romagna; -----

- * progetti per la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche; -
- * assistenza verso persone comunque bisognose di aiuto materiale, sanitario e/o educativo, con particolare attenzione alle categorie più fragili, tramite Organizzazioni senza scopo di lucro, riconosciute sul territorio; -----

- * fornitura di cure veterinarie, medicinali, attrezzature ed alimenti, oltre ciò cui necessariamente deve provvedere l'Ente Pubblico, per canili e gattili ubicati nei territori del Comune e della Provincia di Bologna, in modo da assicurare alle bestiole ivi ricoverate la migliore assistenza per il loro benessere, conseguentemente derivandone il relativo beneficio sociale. -----

Nell'individuazione dei soggetti beneficiari la Fondazione dovrà comunque annualmente annoverare anche i soggetti di seguito elencati, o, nel caso di scioglimento di uno di essi, la Fondazione, Associazione od Ente Pubblico o Privato che abbia sostituito il destinatario non più esistente, od altra Organizzazione operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli di Pubblica Utilità Istituzionali del medesimo beneficiario non più esistente. -----

Beneficiari nominativamente istituzionalizzati: -----

I°= FONDAZIONE ITALIANA per la RICERCA sul CANCRO - A.I.R.C., con sede in Milano, Codice Fiscale 80201470152; -----

II°) ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA DI ALZHEIMER - AIMA Bologna ONLUS, con sede in Bologna, via Altura n.3, Codice Fiscale 91290470375; -----

III°) A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS, con sede in Bologna, via Massarenti n.11, Codice Fiscale 91025270371; -----

IV°) BOLOGNAIL ONLUS - SEZIONE AUTONOMA DI BOLOGNA dell'Associazione Italiana Contro Le Leucemie, Linfomi e Mieloma, con sede in Bologna, via Massarenti n.9, presso Istituto di Ematologia L. e A. Seragnoli, Codice Fiscale 92029750376; -----

V°) FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS con sede in Bologna, via Jacopo Di Paolo n.36, Codice Fiscale 01229650377; -----

VI°) LILT Lega Italiana per la lotta contro i Tumori - Sezione di Bologna con sede in Bologna, via F. Turati n.67; -----

VII°) ARCIDIOCESI DI BOLOGNA - con esclusivo beneficio alla Caritas Diocesana di Bologna, attualmente sita in Bologna, via Altabella n.6; -----

VIII°) CANILE e GATTILE COMUNALE DI PIANORO; -----

IX°) CANILE E GATTILE COMUNALE DI BOLOGNA (Il Rifugio del Canine e del Gatto in via Bacialli n.20 - TREBBO DI RENO - CASTEL MAGGIORE); -----

X°) CANILE E GATTILE (Associazione Culturale Rifugio di Bagnarola) con sede in via Fondazza n.7/A - Budrio (BO) - codice fiscale 03980160372. -----

Ai sensi del disposto di cui all'art. 38 del CTS, la predetta attività di erogazione sarà effettuata per la realizzazione dei suoi scopi come sopra indicati, attraverso contributi elargiti in qualsivoglia forma e modalità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, liberalità, premi, incentivi, sovvenzioni, borse di studio, beneficenza, contributi, finanziamenti), secondo criteri definiti più specificatamente in apposito regolamento da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo. -----

Per le proprie finalità, la Fondazione potrà organizzare e sostenere, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, attività di promozione, informazione, sensibilizzazione del pubblico e di terzi, sotto qualsiasi forma, purchè le modalità di esercizio di tali attività non mettano in discussione la natura apartitica, apolitica e non confessionale della Fondazione medesima. -----

Le finalità della Fondazione, come sopra indicate, si esplicano prevalentemente nell'ambito della Regione Emilia-Romagna. -----

----- **Art. 4** -----

----- **ATTIVITA' ACCESSORIE E DIRETTAMENTE CONNESSE** ----- ----- **AGLI SCOPI DELLA FONDAZIONE** -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro: -----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto volto a consentire la concreta operatività della Fondazione, tra cui la locazione e l'assunzione in concessione o comodato di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

b) amministrare e gestire i fondi ed i beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo; -----

c) assumere personale dipendente; -----

d) intrattenere rapporti di collaborazione professionale; -----

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, incontri ed altre iniziative idonee a favorire un organico contratto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico; -----

f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente ai settori d'interesse della Fondazione e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

----- **ART. 5** -----



RACCOLTA FONDI E VOLONTARI

Per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, la Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente, sia attraverso altri Enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo.

In particolare, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi nei termini di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per il raggiungimento delle proprie finalità si avvarrà dell'opera professionale di terzi, ove necessario per acquisire specifiche competenze, ovvero dell'opera volontaria di soggetti terzi.

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà altresì avvalersi di volontari, iscritti in apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Allo stesso possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previamente stabilite dal Consiglio Direttivo della Fondazione e, comunque, entro i limiti fissati dall'art. 17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 117/2017. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In nessun caso l'Ente potrà essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 7

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

A)- dal "Fondo di dotazione",

- rappresentato inizialmente dal compendio già conferito e messo direttamente a disposizione della Fondazione dalla Promotrice Signora Montanari Anna Maria con il suo succitato Testamento pubblico del 23 novembre 2016, formato da tutti i valori monetari, mobiliari e finanziari (denaro liquido, titoli azionari e obbligazionari,

buoni del tesoro, obbligazioni pubbliche, titoli rappresentativi, gestioni patrimoniali, depositi bancari o postali, rendimenti assicurativi, da intendersi comprensivi anche delle relative polizze, e comunque in genere gli investimenti e risparmi mobiliari e finanziari) senza limite alcuno, esistenti nell'asse ereditario relitto dalla predetta *de cuius* e quale risulta, detto "Fondo di dotazione", definitivamente determinato dalla Fondatrice nel suo ammontare e nella sua consistenza con atto ricognitivo a rogito del Notaio in Bologna Dottor Claudio Viapiana in data 13 luglio 2021 Repertorio n. 35.886/15.155; -----

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione stesso; -----

- costituito altresì -----

i) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nel medesimo Fondo di dotazione; -----

ii) dagli avanzi di gestione e/o dalla parte di rendite non utilizzate, che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare ad incremento del patrimonio; -----

B)- dal "Fondo di gestione" costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; -----

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di dotazione; --

- da eventuali contributi attribuiti e riconosciuti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o privati, che non siano destinati al Fondo di dotazione; -----

- da rimborsi od entrate economiche derivanti da eventuali convenzioni stipulate dalla Fondazione con Enti Pubblici o soggetti terzi; -

- dai ricavi e realizzi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali; -----

- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima. -----

* * *

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione, privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di gestione, salvo diverse determinazioni del Consiglio Direttivo. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

Nell'ambito del Patrimonio, un importo di ammontare non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila), viene costituito come fondo patrimoniale di garanzia, al fine di assicurare la solvibilità della Fondazione verso i terzi. -----

Il fondo patrimoniale di garanzia sarà indisponibile e vincolato. ---



----- **Art. 8** -----

----- **ESERCIZIO FINANZIARIO E** -----

----- **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI** -----

L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio d'esercizio dell'anno precedente, nonchè, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del Codice del Terzo Settore. -----

Il Bilancio d'esercizio, in conformità a quanto previsto dall'art.13 del D. Lgs. 117/2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, nonché dalla nota integrativa/relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente stesso e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. ----

Nella redazione del bilancio dovranno essere osservati i principi previsti dagli art. 2434-bis e seguenti del Codice Civile. -----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio. -----

Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017. -----

Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017. ----

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all'Organo di Controllo almeno trenta giorni prima dalla data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, ai fini della predisposizione della relazione di competenza. -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente, durante la vita della Fondazione stessa. -----

In particolare, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, alla fondatrice, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori ed ai componenti degli organi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

Quando risulta che il patrimonio minimo, di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, sia diminuito di oltre un terzo in conseguenze di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e strumentali. -----

----- **Art. 9** -----

----- **LIBRI E SCRITTURE CONTABILI** -----

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017. -----

In particolare, la Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, il libro delle determinazioni del Revisore Legale, se nominato e di eventuali altri organi sociali. Tali libri, ad esclusione di quello relativo all'Organo di Controllo, sono tenuti a cura del Segretario e, in sua assenza, dal Presidente. ----
La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili, fiscali e del lavoro, che si rendono necessari per la propria attività ed in relazione alla sua natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, nonché quelle Codice Civile e delle normative tributarie in vigore. -----

Art. 10

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono: -----

- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di Controllo. -----

Nei casi previsti dalla Legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti. -----

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa. -----

Art. 11

INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI

Resta salva la possibilità di prevedere cariche retribuite, con obbligo per il Consiglio Direttivo di attribuire l'incarico a valori entro i limiti previsti dall'art. 8 del del D.Lgs. 117/2017, nei seguenti casi: -

- per i componenti del Consiglio Direttivo medesimo; -----
- per i componenti dell'Organo di Controllo o dell'Organo di revisione; -----

- ove si renda necessaria l'acquisizione di professionalità specifiche o necessarie per il funzionamento della Fondazione ed ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. -----

Le attività svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di volontariato non possono essere retribuite in alcun modo, -----

In ogni caso, qualsiasi indennità, gettone, compenso, corrispettivo od altra retribuzione per tutti gli organi della Fondazione, dovrà essere fissata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017 -----

Ai componenti i singoli organi, per l'esercizio delle proprie funzioni, spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

E' ammessa l'istituzione di cariche onorarie, non retribuite, ove possano portare lustro o vantaggio alla Fondazione. -----

Art. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Cap. I) - Composizione, nomina e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque. -----



I componenti sono quelli nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, nel caso vengano a mancare, quelli nominati per cooptazione dagli amministratori rimasti in carica. -----

Fatto salvo quanto successivamente indicato per il primo Presidente della Fondazione, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi -----

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo. -----

Ogniquale volta un componente del Consiglio Direttivo viene meno per scadenza, morte, dimissioni, rinuncia alla carica, decadenza da essa e/o esclusione, verrà sostituito entro trenta giorni con nomina del Consiglio medesimo. Il nuovo componente così nominato dura in carica sino alla scadenza naturale del mandato del componente sostituito. -----

Qualora venisse meno l'intero Consiglio, compreso il Presidente, la nomina del nuovo spetta al Presidente del Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bologna. ----

Cap. II) - Cause soggettive di incompatibilità -----

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo di Fondazione coloro che: -----

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; -----

b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; -----

c) ricoprano la carica di Consigliere Regionale dell'Emilia-Romagna, Consigliere Provinciale della Provincia di Bologna ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali. -----

Non potranno comunque essere chiamate a far parte del Consiglio Direttivo persone che, direttamente o indirettamente, rappresentino gli enti pubblici e/o gli altri enti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. -----

Cap. III) - Decadenza -----

Decadono dalla loro carica i componenti del Consiglio Direttivo che, nell'arco del proprio mandato, ingiustificatamente non presenziano a tre riunioni consecutive del Consiglio. La decadenza, che ha effetto immediato, viene dichiarata dal Consiglio stesso. -----

Cap. IV) - Esclusione -----

Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo: -----

* il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; -----

* l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; -----

* il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato. -----

Cap. V) - Attribuzioni e poteri -----

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, allo stesso competono anche le altre attribuzioni previste dallo Statuto. In particolare, sono di sua competenza le deliberazioni concernenti: -----

- le linee generali dell'attività della Fondazione, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione stessa proposti dal Presidente, nell'ambito degli scopi e delle attività stabiliti dal presente Statuto; --

- la gestione operativa della Fondazione in ogni suo aspetto e la conseguente verifica dei risultati complessivi della gestione medesima; -----

- la nomina, tra i suoi componenti, del Presidente, il quale, salvo quanto si dirà in appresso per il primo, dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo; -----

- le eventuali modificazioni dello Statuto, in esse comprese lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, con la precisazione che dette modificazioni non potranno mai riguardare gli scopi e le finalità dell'Ente come sopra definiti, ma con la possibilità di integrare le attività da svolgersi; -----

- la redazione e l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale ove richiesto per legge (con ogni conseguente adempimento); -----

- la determinazione e le modalità di erogazione e l'entità dei rimborsi e delle retribuzioni ai componenti degli Organi della Fondazione; -----

- la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti, ivi compreso quello disciplinante le specifiche modalità di erogazione di denaro, beni e servizi; -----

- l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni, eredità, legati, contributi e ogni altra elargizione effettuata a titolo di liberalità, devoluti da soggetti privati e pubblici alla Fondazione, nonché la loro destinazione a patrimonio o ad altri scopi ed impieghi; -----

- le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione; -----

- gli atti di straordinaria amministrazione e quelli di ordinaria amministrazione; -----

- la nomina, ove opportuna, del Direttore Generale e della Segreteria amministrativa, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico. -----

Il Consiglio Direttivo può altresì -----

i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; -----

ii) provvedere alla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza; -----

iii) in generale, porre in essere tutti gli atti che siano necessari o utili al buono e regolare andamento della Fondazione; -----

iiii) residualmente, provvedere ad ogni altro compito e ad ogni al-



tra attività ad esso spettanti in forza del presente statuto e che non siano riservati ad altri organi dalla legge o dallo statuto medesimo. -----

Cap. VI) - Adunanze -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri dello stesso Consiglio e all'Organo di controllo, senza obblighi di forma, purchè con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima. -----

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, può riunirsi nella sede della Fondazione o in altro luogo, nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, indicato dal Presidente stesso nell'avviso di convocazione. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma, in seduta ordinaria, ogni trimestre ed, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. -----

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. -----

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Le deliberazioni in ordine alle modifiche dello Statuto dovranno essere comunque assunte, anche in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio. -----

In caso di parità prevale il voto di chi presiede; tale regola non potrà valere in caso di Consiglio composto di due soli membri. -----

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio. -----

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e cioè con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri e purchè, inoltre, sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare: -----

a) deve essere consentito, a chi presiede la riunione, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; -----

b) deve essere consentito a ciascuno degli intervenuti di partici-

re in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso; -----

c) devono essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. -----

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile effettuare il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata la riunione per una data successiva. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. -----

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario della riunione, quale prova della presenza dei partecipanti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della audio-videoconferenza. -----

Art. 13

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. -----

Su espressa indicazione della Promotrice, la carica di Presidente è stata inizialmente attribuita alla Fondatrice, rag. Monica Marisaldi, tale nominata in sede di atto costitutivo, nel cui contesto essa ha accettato detta carica. -----

In deroga a quanto stabilito in generale dal presente statuto, e sempre su espressa indicazione della Promotrice, la Presidenza della Fondazione spetta alla predetta Rag. Monica Marisaldi a tempo indeterminato, fino a che essa stessa non vi rinunci. -----

Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando all'uopo avvocati. -----

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

In caso di assenza ed impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato. -----

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo della Fondazione può avere struttura collegiale composto da tre membri oppure può avere composizione monocratica, costituito da un solo componente, nominati dal Consiglio Direttivo tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del codice civile e che siano comunque in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti sogget-



tivi devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti. -
Non possono essere nominati quali componenti dell'Organo di controllo coloro che versino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Organo di controllo in composizione collegiale elegge al proprio interno il Presidente e, nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Organo. -----

L'Organo di controllo: -----

- a) redige la propria relazione annuale al Bilancio d'esercizio; -----
- b) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; -----
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; -----
- d) attesta che il Bilancio sociale, laddove richiesto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

Ciascun componente può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, conformemente al disposto dell'art. 30, ultimo comma, del D.Lgs. n. 117/2017. -----

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi dell'Organo di Controllo devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio o dell'Organo di Controllo monocratico. -----

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sempre che il Consiglio Direttivo non abbia deciso di affidare ad altro soggetto la funzione di controllo contabile della Fondazione, l'Organo di controllo svolgerà anche la revisione legale dei conti, a condizione però che almeno un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito Registro. -----

Ove svolga anche l'attività di Revisore Legale dei Conti, l'Organo di controllo esercita le relative funzioni di revisione esprimendo il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura. -----

In alternativa all'Organo di controllo, sia nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che anche in sede volontaria, a prescindere da tale superamento, la funzione di controllo contabile della Fondazione può essere affidata ad un distinto Revisore legale dei conti unico o ad una Società di

revisione, purchè iscritti nell'apposito registro e che non versino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. -----

Il Revisore legale unico o la Società di revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Il Revisore legale dei conti partecipa anch'egli di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

Ai componenti dell'Organo di Controllo ed al distinto Revisore legale dei conti, se nominato, spetta un compenso stabilito dal C.d.A. nei limiti delle tariffe professionali vigenti e comunque proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, nei limiti comunque di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 per i compensi degli organi della Fondazione. -----

----- **Art. 15** -----

----- **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE** -----

In caso di estinzione per qualsiasi causa o di scioglimento della Fondazione, i beni costituenti il suo patrimonio residuo saranno devoluti (con deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri), previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (preferibilmente a favore degli Enti non profit indicati nel precedente art. 3) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

In particolare, la devoluzione dovrà avvenire, con priorità, a favore degli enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali della Fondazione. -----

----- **Art. 16** -----

----- **CLAUSOLA DI RINVIO** -----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni di diritto privato. -----

In originale firmati: -----

- MONICA MARISALDI; -----

- CLAUDIO VIAPIANA Notaio. -----



